



Comune di Gravina di Catania

(Provincia Regionale di Catania)

ORDINANZA DEL SINDACO

n° 14 del 19/11/2015

OGGETTO: Interventi annuali per la prevenzione dai rischi connessi alla presenza della “Processionaria del pino” sul territorio comunale.

IL SINDACO

- **VISTO** che la “Processionaria del pino” (*Thaumetopea Pityocampa* Den. et Schiff.) è un insetto endemico in Italia che può compromettere la produzione o la sopravvivenza di alcune specie arboree fra le quali, i pini (*Pinus spp.*) i cedri (*Cedrus spp.*) ed i larici (*Larix spp.*);
- **RILEVATO** che il contatto dei peli delle larve della “Processionaria del pino”, sia cutaneo che delle mucose degli occhi e delle vie respiratorie, può provocare gravi reazioni allergiche e infiammatorie (dermatiti, irritazioni cutanee ed oculari, eritemi alle mucose e alle vie respiratorie, enfisema polmonare) nelle persone e negli animali e, che tali manifestazioni possono verificarsi anche senza il contatto diretto con le stesse larve (i peli urticanti possono staccarsi dal corpo delle larve ed essere trasportate dal vento);
- **CONSIDERATO** che nel territorio comunale viene rilevata annualmente la presenza diffusa della “Processionaria del pino”;
- **DATO ATTO** che il D. M. 30/10/2007 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali prevede che eventuali interventi di profilassi riguardanti la “Processionaria del pino”, disposti dall’Autorità sanitaria competente per prevenire i rischi per la salute delle persone e degli animali, siano effettuati secondo le modalità stabilite dal Servizio Fitosanitario Regionale;
- **RITENUTO**, pertanto, necessario intervenire sulla prevenzione e la difesa della salute pubblica nei confronti dell’insetto di che trattasi;
- **ATTESO** che l’Amministrazione Comunale provvederà, annualmente, all’esecuzione degli interventi di prevenzione e difesa relativamente alle aree pubbliche e che, affinché i trattamenti possano avere efficacia sono necessari interventi anche sulle aree private, a cura e spese dei proprietari;
- **VISTO** il D.M. 30/10/2007;
- **VISTI** gli artt. 7 bis, 13, 50, 54 e 107 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;
- **VISTA** la Legge 24/11/1981 n. 689;
- **VISTI** gli artt. 500 e 650 del Codice Penale;
- **VISTO** l’Ordinamento Amm.vo degli EE.LL. in Sicilia;
- **VISTO** la comunicazione, prot. n. 3499 del 03/02/2015, con cui il Servizio Fitosanitario della regione Sicilia indica i tempi e le modalità di lotta per il controllo della “Processionaria del pino”.

ORDINA

- 1) A tutti proprietari e/o possessori (enti pubblici compresi) di terreni incolti o coltivati, di aree industriali dismesse e aree a verde, ai conduttori di cantieri edili e per infrastrutture viarie, ed agli amministratori di condominio che abbiano in gestione aree a verde private sul territorio comunale, di effettuare annualmente, entro il mese di gennaio, tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi di pino (*Pinus spp.*), cedro (*Cedrus spp.*) e larice (*Larix spp.*) a dimora su tali aree, al fine di accertare la presenza di “nidi” di “Processionaria del pino”;
- 2) nel caso in cui, a seguito delle verifiche ed ispezioni di cui al punto 1, venisse riscontrata la presenza di “nidi” di “Processionaria del pino”, gli stessi soggetti obbligati dovranno immediatamente intervenire operando la rimozione e la distruzione di tali “nidi” entro il giorno 10 del mese di febbraio, per prevenire rischi per la salute delle persone o degli animali, secondo le modalità ed i tempi stabiliti dal Servizio Fitosanitario Regionale, rivolgendosi a ditte specializzate;

3) ove non fosse possibile la completa rimozione e distruzione dei “nidi” di “Processionaria del pino”, nel caso di superfici infestate molto estese e, comunque, allorquando nel corso dell'anno venisse appurata la presenza di larve del medesimo insetto, gli stessi soggetti obbligati di cui al precedente punto 1, dovranno attivarsi per attuare interventi di lotta biologica e/o chimica secondo le modalità di intervento della lotta stabilite dal Servizio Fitosanitario Regionale, sempre rivolgendosi a ditte specializzate.

AVVISA

- che le spese inerenti i su indicati interventi sono a totale carico dei proprietari e/o possessori degli alberi infestati dalla “Processionaria del pino”;
- che è fatto assoluto divieto di depositare rami di alberi con “nidi” di “Processionaria del pino” sulla pubblica via e di conferire gli stessi allo smaltimento tramite i servizi di igiene urbana;
- fatta salva l'applicazione degli artt. 500 e 650 del Codice Penale, la violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 (venticinque/00) ad un massimo di € 500,00 (cinquecento/00), ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. n. 267/2000, secondo la procedura prevista dalla Legge 24/11/1981 n. 689;
- qualora i proprietari e/o possessori dei su indicati alberi, successivamente all'erogazione della sanzione amministrativa, non ottemperino alle disposizioni contenute nella presente ordinanza, l'Amministrazione Comunale potrà effettuare, ove possibile, l'esecuzione d'ufficio degli interventi omessi in danno, con addebito delle relative spese ai trasgressori, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi;
- che l'Amministrazione Comunale ed il Servizio Fitosanitario Regionale sono a disposizione della cittadinanza per qualsiasi informazione in merito alle modalità di rimozione e distruzione dei “nidi” della “Processionaria del pino” e sulle modalità di intervento di lotta (meccanica, biologica e chimica) contro l'insetto, stabilite dal medesimo Servizio Fitosanitario Regionale.

AVVERTE

- che la presente ordinanza è da ritenersi valida per l'anno in corso e fino all'emissione di eventuale altra analoga ordinanza, sostitutiva o modificativa.

DISPONE

- che al Corpo dei VV.UU. è demandato il controllo e la vigilanza sulla corretta osservanza di quanto prescritto dalla presente ordinanza, ed in caso di violazione di procedere alla contestazione ai trasgressori con determinazione e applicazione della sanzione pecuniaria prevista dalla vigente normativa, nonché, l'attività di recupero delle sanzioni pecuniarie anche pregresse;
- che ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990 e s.m.i., contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale, per incompetenza, eccesso di potere o violazione della Legge, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Sicilia entro il termine di 60 giorni dalla notifica, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notifica (D.P.R. 24/11/1971 n. 1199);
- che la presente ordinanza sia resa nota alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, affissione all'Albo Pretorio per almeno 15 giorni e pubblicazione sul sito internet del Comune;
- di trasmettere copia della presente ordinanza al Corpo dei VV.UU. del comune di Gravina di Catania, incaricato di vigilare sulla sua esecuzione;
- di trasmettere copia della presente ordinanza per opportuna conoscenza: Prefettura di Catania, via Prefettura, 14 – 95125 Catania; Unità Operativa S5.04 Osservatorio per le Malattie delle Piante - Servizio Fitosanitario Regionale per la Sicilia, via Sclafani, 12/34 – 95024 Acireale (CT); Azienda Sanitaria Provinciale n. 3 di Catania – Servizio Igiene e Sanità Pubblica, via Tevere, 39 – 95027 c.da Cerza S. Gregorio (CT); Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catania, via Don Giacomo Alberione n. 4 – 95121 Catania.

IL SINDACO